

Il Modello EAS

Il decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 prevede che i corrispettivi, le quote e i contributi associativi non sono imponibili a condizione che gli enti Associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il Modello EAS

SOGGETTI INTERESSATI

Il modello deve essere presentato **da tutti gli enti associativi** di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle disposizioni in materia di decommercializzazione dei proventi di cui agli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72. Tra i soggetti obbligati sono compresi i **consorzi** e le **associazioni** di qualsiasi tipo, incluse, oltre alle associazioni culturali, assistenziali, di promozione sociale, sportive dilettantistiche, anche le associazioni sindacali e politiche.

Non sono tenuti alla presentazione del modello:

- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995;
- le associazioni pro-loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che non svolgono attività commerciali (sono però tenute alla trasmissione del modello le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività commerciali, percepiscono corrispettivi specifici, anche se qualificati come contributo o quota associativa).

Con la Circolare 45E del 29/10/09, sono stati inoltre esclusi dalla presentazione del modello:

- le ONLUS, in quanto destinatarie di una specifica ed organica disciplina, sia con riferimento ai requisiti sia alle agevolazioni fiscali, e in quanto iscritte in un'apposita anagrafe;
- le ONLUS di diritto di cui all'articolo 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460 del 1997; le ONLUS parziali di cui all'articolo 10, comma 9, del D.Lgs. n. 460 devono invece presentare il Modello Eas, anche se in forma semplificata;
- gli enti che non hanno natura associativa, come ad esempio le fondazioni;
- gli enti di diritto pubblico;
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (ad esempio i fondi pensione).

Infine, l'onere della trasmissione del modello EAS non riguarda gli enti associativi commerciali che, non avendo i requisiti per assumere la qualifica di enti non commerciali, non accedono ai benefici recati dagli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008 (29 novembre 2008), il Modello EAS deve essere presentato **entro il 15 dicembre 2009**.

Gli enti costituitisi dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008 devono presentare il Modello EAS entro **sessanta giorni** dalla data di costituzione e, qualora il termine del sessantesimo giorno dovesse scadere prima del **15 dicembre 2009**, il Modello deve essere presentato entro tale data.

Il Modello EAS deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, **entro il 31 marzo dell'anno successivo** a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati). In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall'articolo 30 del d.l. n. 185 del 2008, il modello va ripresentato **entro sessanta giorni**, compilando l'apposita sezione "Perdita dei requisiti".

COSTO DEL SERVIZIO ASSOCAAF

Assocaaf prevede due tipologie di servizi:

- **Trasmissione telematica** del Modello EAS compilato in ogni sua parte dall'Ente: **€ 48,00** (40,00 + iva)
- **Compilazione assistita** del Modello EAS (comprensivo della trasmissione telematica) con un professionista Assocaaf, su appuntamento, presso la sede Milano Buonarroti: **€ 99,00** (82,50 + iva).

Per ulteriori informazioni o per aderire al servizio: tel. 02 48193232 - e-mail: milano.buonarroti@assocaaf.it

ASSOCAAF SPA
SEDE **MILANO BUONARROTI**

VIA G. FRUA 16 20146 MILANO (MM DE ANGELI) TEL 0248193232 FAX 024989804
SEDE SOC MILANO CAP SOC € 156.000 IV CF 01154010399 PI 10896040150 RI 334339 REA 1416776
ISCRITTO AL N. 30 ALBO CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER I DIPENDENTI